

Dalla Corte costituzionale stop a camper e roulotte non autorizzati in aree protette

Non può essere consentita nei parchi, in modo arbitrario, l'installazione di mezzi mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i caravan, i maxicaravan nonché le case mobili, senza l'acquisizione del parere degli enti gestori dell'area protetta.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con sentenza del 6 luglio 2012, n. 171, dichiarando illegittime le norme della legge sulla disciplina delle strutture turistiche all'aria aperta della Regione Lazio, che ha previsto la possibilità di installare, in assenza di una preventiva autorizzazione, i complessi ricettivi aperti al pubblico non permanentemente infissi al suolo e di facile rimozione, attrezzati per la sosta e il soggiorno.

Tuttavia, la predetta previsione è chiaramente in contrasto con la normativa nazionale in materia, che stabilisce il divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Inoltre, la Corte costituzionale ha messo in evidenza che l'illegittimità delle norme regionali in questione sussiste anche per non aver previsto delle prescrizioni o limitazioni numeriche delle installazioni consentite, né disposto iniziative di controllo o di verifica dell'impatto ambientale. Di conseguenza, non sono state rispettate le finalità istitutive delle aree protette e le norme che affidano, specificamente, all'Ente parco l'adozione del regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

E', quindi, necessario che le installazioni e i mezzi mobili di pernottamento, che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli e determinare un mutamento dello stato dei luoghi, siano soggette al nulla osta dell'Ente parco gestore, a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.